

Questionario di “*Facciamo Presto!*”

Maurizio CARBONE Collegio Requirente n.2

(Distretti: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L’Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno)

PARTE CONOSCITIVA

1) Perché hai scelto di candidarti?

Sono in magistratura dal 1994 (DM 8/7/94) e dopo un periodo di tirocinio negli uffici giudiziari di Napoli, città in cui sono nato e vissuto per circa trent’anni, sono da sempre presso la Procura di Taranto, mia prima sede dal dicembre 1995, dove attualmente svolgo le funzioni di Procuratore Aggiunto dal novembre del 2017. In questi anni ho svolto tutte le attività proprie del pubblico ministero, occupandomi sia di criminalità comune, con particolare riferimento al settore dei reati contro la P.A., ma anche di criminalità organizzata con frequenti applicazioni alla Direzione distrettuale Antimafia di Lecce.

Sempre a Taranto ho cominciato ad interessarmi della vita associativa, partecipando alle riunioni della sottosezione dell’ANM insieme ad un gruppo di giovani colleghi, con i quali ho iniziato a fornire il mio contributo per il migliore funzionamento dell’attività giudiziaria nella difficile realtà tarantina, con particolare attenzione ai temi organizzativi e alle condizioni di lavoro dei magistrati. Con tale impegno abbiamo dato nuova linfa alla vita associativa nel circondario, acquisendo un consenso allargato e trasversale, dando spazio e voce a colleghi che se ne erano allontanati, in quanto demotivati e delusi.

Sono stato eletto Presidente della sottosezione di Taranto della ANM (dal 2007 al 2012) e tante sono state le iniziative intraprese che hanno visto coinvolti numerosi colleghi nella diffusione dei principi di legalità nelle scuole, tra la gente, nella società civile. Ho svolto altresì il ruolo di componente del Consiglio Giudiziario di Lecce dal 2005 al 2008, svolgendo anche le funzioni di presidente della Commissione flussi.

Nel 2012 sono stato eletto, quale candidato di AREA non iscritto a nessuno dei due gruppi fondatori (MD - Movimento per la Giustizia), al Comitato Direttivo Centrale dell’ANM ed ho ricoperto per 4 anni (dal 2012 al 2016) la carica di segretario generale.

La mia candidatura è stata sollecitata dall’Assemblea distrettuale di Lecce del gruppo di Area Democratica per la Giustizia che ha chiesto la mia disponibilità in questo momento così delicato per l’intera magistratura dopo la vicenda dell’Hotel Champagne e la Riforma Cartabia, ritenendo che le esperienze acquisite nel corso della mia attività professionale e associativa possano essere un valore aggiunto per lo svolgimento di tale delicato incarico. Avendo dato la mia disponibilità, ho quindi partecipato alle consultazioni primarie previste dallo Statuto del gruppo di AreaDG, per una selezione trasparente e democratica delle candidature, all’esito delle quali sono risultato il candidato più votato per il collegio requirente n. 2

2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?

Come ho già riferito il mio impegno associativo è iniziato all’interno della sotto-sezione ANM di Taranto al di fuori di ogni gruppo associativo, avendone ricoperto per 5 anni (dal 2007 al 2012) il

ruolo di Presidente. Nel 2012 ho accettato la candidatura per la Lista di Area per le elezioni del Comitato Direttivo Centrale dell'ANM, quale candidato non iscritto a nessuno dei due gruppi fondatori, ma condividendo il progetto e i valori della magistratura progressista. Ho ricoperto dal 2012 al 2016 l'incarico di Segretario Generale dell'ANM. Sono stati anni molto formativi nel corso dei quali ho svolto con impegno e passione tale incarico, ben consapevole del profilo istituzionale e del ruolo di rappresentanza nazionale, sempre attento a sostenere e favorire l'affermazione dei valori costituzionali e la tutela degli interessi della categoria, come nella appassionata difesa dei colleghi impegnati nella nota e complessa vicenda giudiziaria dello stabilimento ILVA di Taranto. In tale veste ho anche affrontato lo studio dei principali ddl in materia di giustizia, provvedendo unitamente al Presidente ed agli altri componenti della GEC dell'ANM, alla elaborazione di articolati pareri giuridici, personalmente illustrati davanti alle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera, oltre a intervenire in numerosi convegni, dibattiti, conferenze e seminari in tutto il territorio nazionale e anche all'estero, sui più disparati temi in materia di Giustizia e a rendere interviste a giornali e televisioni, tutte pubblicate sul sito web dell'ANM. Nel corso di tale quadriennio ho contribuito alla organizzazione dei due Congressi Nazionali dell'ANM, a Roma nel 2012 e a Bari nel 2015

Dal 2017 al 2019 sono stato eletto nel coordinamento nazionale di AREA Democratica per la Giustizia e in tale veste ho tra l'altro partecipato alla elaborazione del programma elettorale del gruppo per le elezioni del CSM del 2018 e organizzato le consultazioni primarie per la selezione democratica e trasparente dei candidati.

- 3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

Come ho già riferito non ho mai assunto incarichi fuori ruolo.

- 4) I fatti "dell'*Hotel Champagne*" hanno minato l'autorevolezza e la credibilità dell'organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

I prossimi eletti al CSM avranno il compito di restituire piena autorevolezza al sistema di autogoverno della Magistratura, quale massima garanzia per la tutela della autonomia e indipendenza, nell'interesse di tutti i cittadini. Tale obiettivo andrà perseguito assicurando la massima trasparenza e una maggiore tempestività nella trattazione delle pratiche, valorizzando il lavoro dei consigli giudiziari, con i quali andrà realizzata una costante interlocuzione anche istituendo una struttura apposita, che assicuri il collegamento e la rapida ed effettiva comunicazione istituzionale fra Consiglio e organi periferici. Questo percorso passa anche attraverso una attenta e democratica selezione delle candidature, per evitare gli errori del passato. L'obiettivo di assicurare massima trasparenza degli iter e dei tempi di ogni procedura si realizza anche attraverso una corretta ed uniforme comunicazione istituzionale. Appare in tal senso necessario operare con urgenza per migliorare il sito internet, con l'adozione di un canale informativo ufficiale che consenta agevolmente di seguire l'evoluzione delle pratiche, inibendo così il ricorso a canali informali e superando definitivamente ogni tipo di pratica clientelare. Con riferimento, in particolare, al conferimento degli incarichi, occorrerà dare massima applicazione alle positive indicazioni provenienti dalla riforma che prevede tra l'altro la pubblicazione di tutti gli atti del procedimento, comprese le autorelazioni, con la sola deroga dei dati sensibili. La credibilità del nostro sistema si tutela certamente assicurando un metodo di selezione dei dirigenti degli uffici

basato su criteri trasparenti che sappiano valorizzare il merito, le capacità organizzative, le attitudini, attraverso un corretto circuito di informazioni che sappia valutare e premiare soprattutto il lavoro giurisdizionale rispetto alle cd. “carriere parallele”, ma per realizzare concretamente l’obiettivo di una svolta che tutti auspichiamo oggi è determinante interrogarci sulla necessità di un radicale mutamento culturale, che richiede una seria riflessione sul nostro modo di essere e di interpretare il ruolo che ognuno di noi è chiamato a svolgere nell’associazionismo e, soprattutto nella professione. Appare necessario il diffondersi di un modello di magistrato attento ai valori della giurisdizione che rifugga dalla tentazione del carrierismo. La legittima aspirazione ad un incarico non può trasformarsi in un’ incontrollata ansia di carriera: la nomina alla dirigenza di un ufficio non può essere considerata né vissuta come un premio alla carriera, ma deve rispondere a un effettivo bisogno di efficienza della giurisdizione. Anche il CSM con il proprio operato dovrà seguire questa direttiva, attraverso la valorizzazione del concreto lavoro giudiziario, respingendo le forme di esasperato carrierismo. Solo se maturiamo tutti questa convinzione, questa coscienza, potremo davvero restituire credibilità all’intera magistratura. Allo stesso tempo si impone sempre maggiore attenzione e rigore per le condotte gravemente lesive dei principi propri dell’etica del magistrato. Molte vicende giudiziarie ripropongono drammaticamente l’attualità della questione morale e l’esigenza di combattere con rapidità e fermezza ogni opacità di condotta, soprattutto nell’esercizio delle funzioni.

- 5) Pensi che la riforma dell’ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?

Il giudizio è certamente negativo nel suo complesso. La riforma Cartabia delinea un modello di magistrato burocrate, timoroso che tende ad uniformarsi agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti, piuttosto che concorrere alla evoluzione del diritto vivente. Sarà compito del prossimo CSM opporsi a questo modello e valorizzare la professionalità e la passione dei tanti magistrati italiani, respingendo il rischio di un approccio burocratico nell’ esercizio di una giurisdizione sempre più schiacciata dai numeri e dal timore di sanzioni disciplinari, comunicando fiducia ai colleghi più giovani. Il Consiglio dovrà intervenire con la normazione secondaria per cercare di arginare e depotenziare gli aspetti negativi della riforma, impedendo possibili interpretazioni deteriori, eccentriche rispetto all’assetto costituzionale. Occorre contrastare anche il principio di sempre maggiore gerarchizzazione degli Uffici specie quelli di Procura, per affermare un’idea di magistratura orizzontale. Dovrà così essere contrastata la tendenza alla gerarchizzazione, anche utilizzando al meglio la modifica normativa che impone l’approvazione dei Progetti organizzativi degli uffici requirenti, vigilando però per assicurare che la prevista interlocuzione del Ministro della Giustizia sia limitata alle sole parti di sua competenza che riguardano la distribuzione di beni e risorse.

Tra gli aspetti positivi va segnalato certamente il ritorno al concorso di primo grado, una riforma che accoglie una richiesta già da tempo avanzata dall’ ANM

- 6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all’Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

Nell’assemblea distrettuale di Lecce ero stato destinatario di 20 deleghe per partecipare alla Assemblea Generale indetta per il 30 aprile; ma il COVID ha avuto la meglio, costringendomi a casa da cui ho seguito la diretta via *streaming*.

- 7) Hai aderito all’astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?

Ho certamente aderito allo sciopero condividendo le ragioni indicate dall' ANM al momento della proclamazione.

PARTE PROGRAMMATICA

*L'art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell'ordinamento giudiziario) prevede che nell'istruttoria per la **nomina** dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata, ma non anonima, il parere dei magistrati dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la **conferma** dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.*

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Assegneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

In attesa dei decreti attuativi sul punto, credo sia opportuno che i pareri vengano acquisiti con modalità trasparente. Tali pareri, previa adeguata valutazione, dovranno costituire una delle fonti di conoscenza che unitamente agli altri elementi potranno meglio indirizzare i Consigli Giudiziari ed il CSM nell'esprimere una adeguata valutazione dell'attività svolta dal dirigente, al fine della sua eventuale conferma.

9) Saresti d'accordo a prevedere la medesima procedura, che contempli il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

Si certo.

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell'ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

Credo che la previsione di un termine più breve possa prevedersi nel caso di segnali di criticità o anomalie che dovessero pervenire nel corso del quadriennio e prima della sua scadenza, in modo da impedire un ulteriore deterioramento della situazione.

*L'art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti **i soli dati concernenti le criticità**, stabiliti con deliberazione del CSM.*

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

I modelli standard dovrebbero dare priorità agli obiettivi fissati dal dirigente e alla indicazione degli strumenti utili per il loro raggiungimento, previa analisi della situazione delle risorse umane e tecnologiche a disposizione.

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'uffici?

Sono assolutamente favorevole ad ogni forma di partecipazione dei magistrati alla formazione del documento organizzativo, anche con la formulazione di eventuali osservazioni.

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? in che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

Come già riferito, sono assolutamente favorevole ad ogni forma di compartecipazione dei magistrati all'organizzazione dell'Ufficio. Il CSM dovrà valutare tale forma di collaborazione, approfondendo le questioni critiche sollevate al momento dell'adozione dei documenti organizzativi.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predispona, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell'ufficio.

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

Le ultime circolari per l'organizzazione delle Procure hanno proceduralizzato le attività e il ruolo del Procuratore della Repubblica. Il CSM dovrà porre particolare attenzione nel verificare il rispetto in concreto di tali procedimenti, accertando in fatto che non si riducano a meri formalismi cui non corrisponda una adeguata democraticità nella gestione dell'Ufficio. L'autonomia del singolo sostituto nelle sue scelte e valutazioni deve essere adeguatamente tutelata.

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

La previsione e soprattutto la effettiva applicazione dei criteri automatici di assegnazione degli affari è fondamentale per assicurare la sopra richiamata autonomia del sostituto. La deroga può essere ammessa solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, ricorrendo se del caso all'istituto della co-assegnazione.

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

Le previsioni delle ultime circolari assicurano adeguata partecipazione, occorre vigilare che tali regole siano applicate in concreto e che non si riducano a meri formalismi.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

Si tratta certamente di una previsione che desta grande preoccupazione sul piano dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura. Come già detto sarà compito del CSM vigilare per assicurare che la prevista interlocuzione del Ministro della Giustizia sia limitata alle sole parti di sua competenza che riguardano la distribuzione di beni e risorse. Una applicazione della norma che travalichi questi limiti porrebbe certamente profili di costituzionalità, risolvibili anche sollevando un conflitto di attribuzione.

Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

La modifica normativa per avere senso deve necessariamente comportare a mio parere che l'approvazione da parte del CSM sia condizione di efficacia

L'art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse. Quali regole proporrà in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

La norma ha voluto dare risposta alla esigenza, certamente sentita, di ampliare le fonti di conoscenza, in modo da consentire un migliore funzionamento del circuito dell'autogoverno. Troppo spesso nei rapporti informativi e nei pareri di valutazione non si tiene conto di "notizie" che sono note a tutti, ma solo in maniera "ufficiosa", la cui verifica potrebbe invece meglio indirizzare le scelte del Consiglio. L'apporto dell'avvocatura e la facoltà attribuitale di esprimere un voto, va però attentamente valutata, specie nelle zone dove i rapporti tra avvocatura e magistratura risultano piuttosto conflittuali. Sarà necessario disciplinare tale facoltà avendo cura di circoscrivere tale contributo solo a fatti specifici in ordine ai quali effettuare comunque le necessarie verifiche.

*L'art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, **secondo criteri predeterminati** e con esclusivo riferimento alle **capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro**, nelle seguenti ulteriori valutazioni: "discreto", "buono" e "ottimo".*

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul "merito" e non più sull'"anzianità senza demerito", è necessario sottolineare che l'organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall'analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di *deficit* strutturali. La

dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell'organizzazione, si tratta di collaboratori che vengono assegnati dal capo dell'ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l'autonomia e l'indipendenza?

Le criticità evidenziate nella domanda sono assolutamente condivisibili. La valutazione della capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro non può prescindere da una attenta conoscenza delle risorse umane e informatiche messe a sua disposizione. Bisognerà pretendere che il dirigente dell'Ufficio nel suo rapporto informativo formuli il suo giudizio tenendo conto delle condizioni di lavoro assicurate ai singoli magistrati.

21) Le valutazioni “discreto”, “buono” e “ottimo” devono essere espresse dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate *in via esclusiva* dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrai in seno al Consiglio e per quali ragioni?

La valutazione dovrà essere espressa dal Consiglio Giudiziario sulla base dei dati oggettivi forniti dal dirigente dell'Ufficio, come sopra evidenziato.

*L'art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario **acquisisca** le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di **gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento**, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

*L'art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l'istituzione del **fascicolo per la valutazione del magistrato**, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l'individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

Questa è una delle previsioni della riforma Cartabia che maggiormente tende a delineare un modello di magistrato burocrate, timoroso che tende ad uniformarsi agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti, piuttosto che concorrere alla evoluzione del diritto vivente. Sarà compito del prossimo CSM opporsi a questo modello e valorizzare la professionalità e la passione dei tanti magistrati italiani, respingendo il rischio di un approccio difensivo nell'esercizio di una giurisdizione. Le gravi anomalie andranno intese solo in casi estremi di reiterati annullamenti, che comunque andranno verificati in concreto, tenuto conto delle circostanze del caso. Appare inaccettabile al contrario un mero criterio quantitativo con relativa indicazione di una percentuale.

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione?

Concordo. Non può essere questo un compito che deve svolgere il magistrato.

*L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei **programmi annuali di gestione dei procedimenti**, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei **carichi esigibili di lavoro** individuati dai competenti organi di autogoverno.*

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si rischia di *scaricare* sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di gestione può discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quale soluzioni proponi?

Quello indicato nella domanda è certamente uno dei rischi concreti della Riforma Cartabia. Come già specificato nel rispondere ad altre domande, il CSM dovrà depotenziare questi effetti imponendo una applicazione di queste norme che tengano conto della concreta realtà dei singoli uffici, ancorando ogni valutazione alle reali risorse messe a disposizione del magistrato e della distribuzione di carichi di lavoro.

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

Purtroppo la distribuzione delle risorse nel sistema Giustizia continua ad operare a "macchia di leopardo". Il CSM in attesa di una auspicabile revisione delle piante organiche avrà il dovere di tenere conto di tali sperequazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni.

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

Come già riferito sono assolutamente favorevole ad ogni procedura che preveda una maggiore partecipazione dei magistrati all'organizzazione dell'ufficio.

*L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio*

giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.

27) Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tenerne conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il consiglio giudiziario?

Sarà necessario prevedere una procedura trasparente che offra al magistrato interessato la garanzia di formulare proprie osservazioni anche in ordine ai motivi del ritardo, nonché di valutare in concreto l'efficacia delle soluzioni proposte tenuto conto anche delle risorse disponibili e dei carichi complessivi dell'Ufficio.

*L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di **illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato** nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure se **attribuibili al magistrato**.*

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di "omessa collaborazione" da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?

Premesso che non si sentiva affatto la necessità di questo nuovo illecito disciplinare ritengo che lo stesso possa esclusivamente integrarsi in presenza di una condotta del magistrato che abbia deliberatamente disatteso le misure di smaltimento predisposte.

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrà in seno al Consiglio?

Come già riferito sopra l'illecito potrà configurarsi solo in presenza di una omissione dolosa.

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?

Ritengo che si possano applicare le garanzie proprie del procedimento disciplinare.

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

Come già detto l'illecito andranno valutate tutte le circostanze che consentano di escludere la volontarietà del comportamento omissivo.

Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla let. n) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti.

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

La norma risulta al momento di estrema genericità e sarà necessario attendere i decreti delegati. Certamente si tratta di una di quelle previsioni che va nella direzione di una sempre maggiore gerarchizzazione degli uffici giudiziari. Anche in questo caso sarà compito del CSM favorire interpretazioni restrittive della norma.

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrà e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

Come già detto, in attesa dei decreti delegati, occorrerà favorire una interpretazione restrittiva e conforme alla Costituzione nel rispetto dell'autonomia e indipendenza del singolo magistrato.

L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

Non c'è dubbio che nell'ambito di quella interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata, di cui ho fatto cenno, le direttive in esame non potranno certamente riguardare gli aspetti inerenti l'attività di interpretazione delle norme di diritto

Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

E' buona prassi che il Procuratore nelle riunioni con i sostituti ponga delle questioni interpretative controverse, ma solo al fine di favorire la discussione e l'approfondimento. Il Procuratore della Repubblica deve assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, soltanto adottando misure di carattere organizzativo.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

Questo è certamente uno dei punti più negativi della Riforma Cartabia, che ha di fatto realizzato una netta separazione delle funzioni, così accogliendo le ingiustificate richieste dell'Avvocatura, segnando inoltre un pericoloso passo avanti verso la separazione delle carriere.

*L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione **formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e che almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi.***

*L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da **2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.***

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

Condivido tutte le criticità contenute nelle domande. Sarà compito del CSM anche in questo caso individuare rigorosi e trasparenti criteri di selezione che possano garantire la necessaria competenza e autonomia dei componenti di tali importanti strutture.